

DL 9/2020 “Coronavirus” 2: avvio dell’esame al Senato

6 Marzo 2020

E’ all’attenzione, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica” ([DDL 1746/S](#) - Relatore da nominare).

Si tratta del **secondo provvedimento d’urgenza** adottato dal Governo per fronteggiare l’evolversi dell’emergenza epidemiologica nel nostro Paese, causata dal carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19. Il primo provvedimento - DL 6/2020 - è stato convertito in legge dal Parlamento (per i contenuti si veda da ultimo notizia In Evidenza del [4 marzo 2020](#)).

Tra le principali misure previste si segnalano, in particolare, le seguenti:

-in materia di fiscalità

Vengono previste, tra l’altro, norme sui termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020; sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione; sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; sospensione per 12 mesi del versamento delle rate dei mutui agevolati; **rinvio dal 15 agosto 2020 al 15 febbraio 2021, per tutto il territorio nazionale, degli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta** stabilite dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Per un approfondimento dei contenuti si veda [la notizia dell’Area Fiscalità del 3 marzo 2020](#).

-in materia di lavoro

Vengono previste norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, col potenziamento dello strumento nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020; indennità per i lavoratori autonomi; cassa integrazione in deroga per le regioni Lombardia; Veneto ed Emilia Romagna; misure per il lavoro agile da parte dei dipendenti P.A.

Per un approfondimento dei contenuti si veda [la notizia dell'Area Relazioni industriali del 4 marzo 2020](#).

Tra le ulteriori disposizioni:

-viene prevista, nei Comuni della cosiddetta "zona rossa" (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' di cui all'Allegato 1 del testo), **la sospensione:**

-fino al 30 aprile 2020 dei termini per il **versamento dei diritti camerali;**

-fino al 30 aprile 2020 dei termini di pagamento **delle sanzioni amministrative per le imprese:** iscritte in ritardo alla camera di commercio; che abbiano tardato la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA); che abbiano depositato in ritardo il modello unico di dichiarazione previsto dalla L 70/1994 ovvero la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;

-viene previsto, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, **in favore delle piccole e medie imprese della "zona rossa"**, che **la garanzia del Fondo di garanzia PMI**, di cui all'art. 2, co. 100, lettera a), della L 662/1996 **sia concessa**, a titolo gratuito e con **priorità sugli altri interventi**, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. La percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. **L'intervento potrà essere esteso**, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati e nei limiti delle risorse previste, **alle PMI** ubicate in aree diverse da quelle "rosse", in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito **in ragione della collocazione geografica limitrofa** alle medesime aree, ovvero **dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita**, anche solo in aree particolari.

Per tali finalità, al Fondo di garanzia sono **assegnati 50 milioni di euro per il 2020**;

-viene disposta l'estensione del **fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**, con l'aggiunta di una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate, relativa alla sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

-vengono incrementate le disponibilità del **Fondo rotativo SIMEST** (art.2, DL 251/81, convertito dalla L.394/81) di 350 milioni di euro per il 2020;

-viene disposto che a seguito dell'adozione di misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 **non possono essere adottate e laddove siano adottate saranno inefficaci, le ordinanze dei Sindaci** dirette fronteggiare l'emergenza sanitaria **in contrasto** con le misure statali suddette.

Il decreto legge scade il 1° maggio 2020.

In relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, il Governo sta, altresì, **elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione**, per il sostegno economico a cittadini e famiglie **e più globalmente per la crescita economica del Paese**.

Al riguardo, da ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha, inoltre, firmato il 4 marzo u.s. [un nuovo Dpcm](#), che si aggiunge a quello adottato il 1° marzo ([v. notizia "in Evidenza" del 2 marzo](#)) con misure riguardanti il **contrasto e il contenimento** sull'intero territorio

nazionale del diffondersi del **Coronavirus**. Al riguardo, viene in particolare disposto che:

-sono **sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura**, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

-**la modalità di lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **può essere applicata**, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a **ogni rapporto di lavoro subordinato**, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti**; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.